Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 14 luglio 1956 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1801)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 5 luglio 1956, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Eric von Post, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svezia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svezia.

(3314)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1548**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Addolorata, in rione Valmaura della città di Trieste.

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 2 febbraio 1955, integrato con quattro dichiarazioni di cui una del 29 maggio, un'altra del 31 maggio e le altre due del 2 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia della B. V Addolorata, in rione Valmaura della città di Trieste, all'istituzione di tre uffici coadiutorali nella parrocchia stessa e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. **1549**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede e del beneficio parrocchiale di San Giorgio Martire dalla Chiesa omonima, in comune di Cossignano, in quella di « Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù », sita in frazione Porto d'Ascoli del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 1549. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 22 giugno 1955, integrato con altro decreto di pari data, relativo al trasferimento della sede e del beneficio parrocchiale di San Giorgio Martire dalla Chiesa omonima, in comune di Cossignano, in quella di « Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù », quale sede provvisoria della parrocchia, sita in frazione Porto d'Ascoli del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1956, n. **653**.

Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e le successive variazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa riguardanti il pagamento del debito vitalizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 362, del 31 maggio 1951, che approva il regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali, amministrati dagli Uffici provinciali del tesaro, spettanti agli impiegati dello Stato di ruolo e non di ruolo e degli assegni delle varie cariche, come quelli per le spese d'ufficio, di rappresentanza e simili, è disposto direttamente da quegli stessi Uffici in base a ruoli individuali emessi dalle Amministrazioni centrali in conformità dei decreti di concessione, con titoli di spesa allestiti mediante il sistema meccanografico sulla base di schede perforate di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

A modifica dell'art 362, primo comma, del regolamento di contabilità dello Stato, gli Uffici provinciali del tesoro, ricevuti i ruoli di conto corrente per le spese suindicate, assegnano a ciascuno un numero progressivo generale, di carico, senza distinzione di bilancio di spesa, dandone immediata notizia alla Corte dei conti e alla competente Ragioneria centrale.

Art. 2.

Gli Uffici provinciali del tesoro, all'atto dell'impianto della partita, trasmettono ai rispettivi Centri meccanografici, indicati nella tabella allegata alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, gli estratti conformi ai ruoli individuali di cui all'art. 1, per corrispondere i detti stipendi e gli altri assegni fissi alle scadenze stabilite.

Verificandosi qualsiasi aumento o diminuzione della somma da pagare, o mutamenti di stato del dipendente, o qualsiasi fatto che comunque produca variazione nei ruoli individuali, gli Uffici provinciali del tesoro ne danno immediata comunicazione ai Centri meccanografici perchè questi possano dare subito esecuzione alle variazioni stesse.

Gli estratti e le note di variazione sono trasmessi con elenco in duplice esemplare, di cui uno viene restituito per ricevuta.

I direttori degli Uffici provinciali del tesoro sono personalmente responsabili della esatta conformità degli estratti ai ruoli individuali e della tempestiva comunicazione delle variazioni, delle sospensioni di pagamento e della chiusura di partite.

Art. 3.

Le note nominative di cui all'art. 388, n. 1, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato sono soppresse.

I capi degli Uffici competenti hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al rispettivo Ufficio provinciale del tesoro, per le necessarie disposizioni, nello stesso giorno in cui si verifica, di ogni fatto che determini variazioni nel trattamento economico dei loro dipendenti.

Ove, dopo la spedizione degli ordini collettivi, accada di dover sospendere il pagamento degli assegni in essi compresi, i capi ufficio ne danno immediata comunicazione al rispettivo Ufficio del tesoro e, qualora siano già in possesso della distinta di cui al successivo art. 10, n. 3, hanno l'obbligo di far risultare dalla distinta medesima, l'importo non più pagabile, disponendo che il delegato alla riscossione versi subito in Tesoreria le somme già riscosse, ma non più dovute e trasmetta la relativa quietanza all'Ufficio del tesoro predetto.

I capi degli Uffici che omettono o ritardano le comunicazioni predette o omettono di far effettuare i ricuperi di cui al precedente comma, sono personalmente responsabili per gli indebiti pagamenti che vengono ordinati o effettuati.

Art. 4.

I Centri meccanografici, ricevuti gli estratti individuali di cui all'art. 2, li assumono in carico in apposito registro, da istituirsi per ciascuna Provincia, e li discaricano quando vengono chiusi.

Il registro di carico e scarico viene chiuso a fine di ogni mese e, alla chiusura dell'esercizio finanziario, si provvede altresì all'accertamento di concordanza tra la consistenza al 30 giugno degli estratti e delle schede matrici risultanti dai registri con gli estratti e le matrici vigenti.

Questa ricognizione deve formare oggetto di apposito verbale da inviarsi in copia, per notizia, alla Corte dei conti, alla Direzione generale del tesoro ed all'Ufficio provinciale del tesoro di competenza.

Art. 5.

I Centri meccanografici provvedono a perforare le corrispondenti schede matrici, in conformità agli estratti, ad allestire e spedire alle Sezioni di tesoreria provinciale ed agli altri Uffici pagatori gli ordini di pagamento, osservando le norme che seguono:

Art. 6.

Alle scadenze stabilite i Centri meccanografici emettono gli ordini di pagamento a favore dei creditori.

Gli ordini possono essere individuali o collettivi; gli ordini collettivi sono consentiti quando la riscossione avvenga per mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, e dal decreto Presidenziale 27 febbraio 1955, n. 250.

Gli ordini predetti non possono essere pagati che alle persone delegate, indicate sui medesimi.

E' in facoltà degli assegnatari di chiedere che il pagamento a scadenza degli assegni sia effettuato mediante vaglia della Banca d'Italia o mediante versamento in conto corrente postale a loro favore, con le modalità previste dal regio decreto 24 aprile 1927, n. 677.

Art. 7.

Gli ordini di pagamento sono stampati meccanograficamente e nello stesso modo sono bollati e firmati dai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico od in loro vece, in caso di assenza od impedimento, dai loro sostituti, facendo uso dei fac-simile delle firme di cui all'art. 1 della legge

3 febbraio 1951, n. 38, e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge predetta e dal regolamento approvato con decreto Presidenziale 31 maggio 1951, n. 362.

Art. 8.

I titoli delle due specie — individuali o collettivi — debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) numero di carico generale del ruolo individuale, attribuito dall'Ufficio del tesoro che amministra la partita;

2) numero ordinale dell'ordine di pagamento individuale o numeri ordinali delle singole partite elencate negli ordini di pagamento collettivi;

3) nome e cognome di ciascun creditore;

4) nome e cognome dei delegati alla riscossione;

5) somma da pagare, scritta in cifre ed in lettere;

6) ufficio di emissione;

7) data di emissione;

8) bollo;

9) firma del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro sede di Centro meccanografico;

10) bilancio e capitolo su cui grava la spesa;

11) imputazione della spesa sulla competenza e sui residui dell'esercizio finanziario;

12) Ufficio di appartenenza degli impiegati;

13) mensilità;

14) Ufficio pagatore.

Art. 9.

Ogni variazione o correzione ad inchiostro sugli ordini di pagamento, anche se regolarmente convalidata, è vietata; è fatta eccezione per il cambiamento della indicazione dell'ufficio pagatore, che può essere effettuato dall'Ufficio provinciale del tesoro sede di Centro meccanografico oppure dall'Ufficio del tesoro che amministra la partita, a mezzo di annotazione firmata dal capo dell'Ufficio o con applicazione di bollo.

Dell'eseguita variazione gli Uffici del tesoro suindicati si daranno comunicazione.

Art. 10.

I Centri meccanografici provvedono alla stampa, con le schede contabili di movimento, delle seguenti distinte:

1) distinta di prenotazione degli ordini di pagamento emessi da inviare agli Uffici del tesoro che hanno in carico le relative partite;

2) distinta di spedizione da compilarsi per ogni Ufficio pagatore, in duplice esemplare, da inviare agli Uffici stessi, che ne restituiranno una per ricevuta;

3) distinta descrittiva in corrispondenza di ciascun ordine collettivo, da inviare ai capi degli Uffici presso cui prestano servizio gli assegnatari, per la consegna al delegato alla riscossione degli ordini stessi, dopo aver effettuato, ove sia necessario, le detrazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 11.

L'eventuale occorrente annullamento degli ordini di pagamento è fatto con perforazione, nonchè mediante apposizione del bollo ad inchiostro indelebile, in modo però che comunque non rimanga impedita la lettura degli elementi essenziali di essi. Gli ordini annullati saranno custoditi dagli Uffici del tesoro che hanno in carico la corrispondente partita.

Art. 12.

L'importo delle ritenute extra-fiscali, che la legge consente far gravare sugli stipendi e sulle retribuzioni, deve essere versato alle scadenze stabilite dalle norme in vigore, esclusivamente al conto corrente postale intestato agli enti creditori in base ad elenchi descrittivi, in duplice esemplare, compilati dai competenti Uffici provinciali del tesoro e'l inviati ai Centri meccanografici.

Uno dei detti elenchi è unito all'ordine di pagamento, emesso dal Centro, e l'altro è inviato per notizia, dal Centro stesso, all'ente creditore.

Il Centro, inoltre, comunica all'Ufficio provinciale del tesoro gli estremi degli ordini di pagamento, emessi in corrispondenza di ciascun elenco.

Art. 13.

Le Sezioni di tesoreria provinciale compilano mensilmente, in duplice esemplare, le distinte descrittive degli ordini estinti che invieranno, entro i primi cinque giorni di ogni mese, agli Uffici provinciali del tesoro per lo scarico sulla distinta di prenotazione.

Gli Uffici provinciali del tesoro effettuato lo scarico, restituiscono un esemplare delle distinte alla Sezione di tesoreria e inviano con carico di restituzione, l'altro esemplare al competente Centro meccanografico, per completare le schede contabili di movimento con la perforazione della informazione relativa all'avvenuto pagamento e contabilizzazione dei titoli di spesa.

A fine esercizio, il Centro meccanografico compila, per ogni partita di spesa fissa meccanizzata, un estratto conto individuale, di tutti i pagamenti effettuati, da inviarsi agli Uffici provinciali del tesoro, i quali allibrano, a debito, le somme pagate nell'esercizio finanziario, previo riscontro con le competenze segnate a credito nei ruoli di iscrizione.

Art. 14.

Le norme del presente decreto avranno graduale applicazione nelle Provincie della Repubblica.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione in ciascuna Provincia delle norme predette sarà dichiarata con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Per quanto non previsto dalle precedenti norme per l'ordinazione ed il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e per il servizio meccanografico, si osservano le disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e del regolamento approvato con decreto Presidenziale 31 maggio 1951, n. 362.

Art. 16.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme regolamentari sul controllo della Corte dei conti con quelle del presente regolamento.

Con lo stesso decreto sarà disciplinato altresì il coordinamento delle norme sul controllo di competenza del Tesoro con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 654.

Costituzione del comune di Alba Adriatica (Teramo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 4, 13, 15, 18, 21 e 22 settembre, 4, 6, 9, 10, 11, 13 e 20 ottobre 1952, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Tortoreto Stazione del comune di Tortoreto (Teramo), ha chiesto che la frazione stessa sia distaccata dal comune di Tortoreto e costituita in Comune distinto con la denominazione di « Alba Adriatica »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Tortoreto in data 3 gennaio 1953, n. 4, e del Consiglio provinciale di Teramo in data 29 aprile 1953, n. 74, ed in data 10 ottobre 1955, n. 170, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alle predette richieste dei contribuenti della frazione Tortoreto Stazione;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Tortoreto Stazione è distaccata dal comune di Tortoreto e costituita in Comune distinto con la denominazione di « Alba Adriatica » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Tortoreto ed il costituito comune di Alba Adriatica, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Tortoreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Tortoreto, che sarà inquadrato negli organici del comune di Alba Adriatica, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 655.

Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da parte della Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Vista la domanda presentata dalla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale viene attribuita la personalità giuridica alla « Cassa di previdenza per i personali degli Uffici amministrativi del Ministero delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza »;

Visto il decreto Presidenziale 16 agosto 1952, numero 1986, col quale viene modificato lo statuto del predetto ente che assume la nuova denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

L'ente « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria » è autorizzato ad acquistare i locali terreni, con accessori, siti in Roma al piazzale delle Medaglie d'Oro numeri 23, 59 e 64, di cui il n. 23 facente parte dello stabile in condominio sito in piazzale delle Medaglie d'Oro n. 20 e quelli numeri 59 e 64 facenti parte dello stabile in condominio sito al piazzale delle Medaglie d'Oro n. 62, tutti e tre per il prezzo complessivo di L. 48.800.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1956

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 656.

Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8 agosto 1955, n. 695; nn. 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955 e nn. 481 e 482 dell'8 maggio 1956, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di elevare da tre a sei mesi il termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata col decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine, stabilito con l'art. 2 del decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, entro il quale può essere effettuata la importazione di frumento con sospensione del dazio, è elevato da tre a sei mesi dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nell'art. 3 del decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 657.

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n.1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771, 24 dicembre 1952, n. 2387, 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282 e 8 maggio 1956, nn. 481 e 482, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956 o stabiliscono altre date di scadenza;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1955, che approva il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956,

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (*A* e *B*) firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 14 luglio 1957, ad eccezione delle disposizioni previste nei decreti Presidenziali 8 agosto 1955, n. 695, 23 dicembre 1955, n. 1279, 8 maggio 1956, n. 481, e nell'articolo 5 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e ad eccezione di quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

E' prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1956 a non oltre il 31 dicembre 1956 saranno applicati:

a) per i prodotti sottoindicati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificati di libera pratica rilasciati dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi:

1) la sospensione dei dazi doganali per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura);

2) il dazio doganale nella misura del 5,50 % sul valore per la vergella bimetallica detta « Copperweld », formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73-10-D-I-*a* della predetta Nomenclatura);

b) per i prodotti sottoindicati, importati da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

1) la sospensione dei dazi doganali per la ghisa greggia ematite da affinazione, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-A della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-*a-c* della tariffa italiana dei dazi doganali di importazione), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

2) il dazio doganale nella misura dell'1 % sul valore per le ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio (voce 73.01-C-I della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-*c* della tariffa italiana);

3) il dazio doganale nella misura del 3 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-*a*-1; *a*-3-*gamma* della tariffa italiana);

4) il dazio doganale nella misura del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella bimetallica, detta « Copperweld », formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73.10-D-I-*a* della predetta Nomenclatura, e voce ex 885-*c*-3 della tariffa italiana);

c) la sospensione dei dazi doganali per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-*a*-1 della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-*a*-1 *beta-gamma*; *a*-3-*gamma*-II-III; *b*-1-*beta-gamma*; *b*-3-*gamma*-II-III della tariffa italiana).

Art. 4.

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata al dazio convenzionato per la voce di tariffa n. 1204-*d*.

Art. 5.

Si considera come ghisa ematite da affinazione quella che contiene in peso fino a 1,5 % di silicio e più di 1,5 % fino a 6 % di manganese.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 60. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
110	Semi e frutti, oleosi:	
d	semi di soia	esenti
f	semi di lino . . .	esenti
180	Frutti conservati, interi o in pezzi:	
a	senza alcole:	
	2) con aggiunta di zuccheri	16 %
271-*b*	5) Oli lubrificanti:	
	beta) altri	14 %
370-*d*	1) amino alcoli aciclici: —	
	gamma) lecitina ed altri fosfoaminolipidi . .	20 %
374-*a*	Vitamine, loro sali e loro esteri:	
	2) idrosolubili:	
	epsilon) vitamina H1	20 %
ex 376-*b*	1) Glucosio (destrosio), anidro farmaceutico « Farmacopea Ufficiale »	30 % col dazio minimo di L. 80 per kg. netto.
382-*a*	Essenza di trementina	6 %
382-*b*	Colofonia	8 %
384	Peci vegetali di ogni specie e preparazioni simili a base di colofonia e di peci vegetali non nominate nè comprese altrove:	
b	altre peci e preparazioni simili, compresi gli agglomerati per anime di fonderia a base di acidi resinici	12 %
388-*bis*	Residui della fabbricazione della pasta di cellulosa chimica, liquidi o solidi (lignoresina, tallol, ecc.)	7 %
ex 501 *c*	Siliconi . .	18 %
529	Legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove:	
a	comune:	
	ex 1) di Douglas fir (Psendotsuga taxifolia e Psendotsuga glauca); di Western Hemlock (Tsuga Leterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina)	6 %
ex-*b*	di Black walnut (Juglans nigra)	8 %
ex 558-*f*	Tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco varietà Librocedus decurrens, anche tagliate a misura, o ingrassate, arrotondite, colorite	10 %
1012	Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):	
a	con parte operante di acciaio:	
	7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili) . .	20 %
1047	Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
ex-*c*	1) motori fuori bordo, con cilindrata:	
	fino a 350 cmc.	27 %
	superiore a 350 cmc., fino a 1500 cmc.	25 %
1061	Gruppi moto-compressori e moto-pompe a vuoto:	
a	a moto alternativo:	
	1) fissi (su zoccolo o telaio) con o senza accessori (serbatoi, ecc.) a motore elettrico o altro, del peso di:	
	alfa) 20 q.li o più .	20 %
ex 1093	Macchine continue per carta, ad una o più tavole di fabbricazione di larghezza superiore a 4 metri, comprendenti soltanto gli elementi compresi tra la cassa di alimentazione della pasta e la avvolgitrice di macchina	15 %

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
1142	Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	20 %
1155	Laminatoi e calandre e loro parti:	
a	laminatoi e treni di laminazione, diversi da quelli per tubi, compreso il materiale di manipolazione o di manutenzione, presentato con i laminatoi stessi:	
	1) a caldo	20 %
	2) a freddo	20 %
c	accessori e parti staccate esclusi i cilindri .	20 %
1159	Macchine per decapare metalli, vetro, pietra, e altre materie dure, con sabbia o graniglia	20 %
1163	Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate . . .	20 %
1176	Accumulatori elettrici, e loro parti:	
c	parti staccate:	
	ex 2) separatori di legno, anche in sbozzi, per accumulatori .	12 %
1199	Apparecchi elettrici di audizione per sordi	12 %
ex 1202-*d*	Microscopi elettronici, difrattografi elettronici	10 %
1204	Tubi, valvole e lampade termoioniche:	
c	tubi, valvole e lampade, raddrizzatrici a gas, pesanti:	
	1) fino a gr. 200	30 % col dazio minimo di L. 125 per pezzo.
d	tubi, valvole e lampade radioelettrici (per ricezione, amplificazione e per raddrizzare le correnti nel vuoto, indicatori di accordo di qualsiasi tipo)	30 % col dazio minimo di L. 150 per pezzo.
1218	Trattori:	
a	azionati da motori a combustione interna, con cilindrata:	
	2) superiore a 7000 cmc.	20 %
1219	Autoveicoli completi:	
a	azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex 3) carrelli per il trasporto di merci, azionati da motore a scoppio od a combustione interna e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico .	32 %
1261	Strumenti e apparecchi di fisica, di chimica, di geofisica, meteorologia, idrologia, aerologia e di precisione, non nominati nè compresi altrove, con o senza lenti, e loro parti escluse quelle ottiche:	
a	registratori grafici	20 %
ex-*a*	polarografi-registratori, anche a funzionamento termoionico . . .	18 %
1283	Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi o per temperatura, e loro parti:	
d	indicatori di livello	18 %
f	calorimetri	20 %
g	altri	20 %
1308	Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:	
d	dischi, cilindri, cere preparate, pellicole, da incidere, ed altri supporti di suono, non registrati	16 %

Il Ministro per le finanze: ANDREOTTI

TABELLA *B*

Numero e lettera della Nomenclatura C.E.C.A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Dazio sul valore %	
		fino al 30-4-57	a decorrere dall' 1-5-57
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse:		
A	ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) e ghise ematiti (da fusione o da affinazione)	8,50	8 —
73.07 A	Blumi e billette, di ferro o di acciaio:		
I	laminati:		
	a) non placcati	12,25	10,50
	b) placcati	12,25	10,50
73.07 B	Bramme e bidoni, di ferro o di acciaio:		
I	laminati:		
	a) non placcati	12,25	10,50
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio:		
A	non placcati, di larghezza:		
I	inferiore a m. 1,50	13,25	11,50
II	di m. 1,50 o più	13,25	11,50
B	placcati	13,25	11,50
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio:		
A	non placcati	17 —	13,50
ex 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo (compresa la vergella), barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
A	semplicemente laminate o estruse a caldo:		
I	vergella o bordione	18 —	14,50
II	barre piene	17 —	13,50
III	barre forate per la perforazione delle mine	17 —	13,50
73.11 A	Profilati di ferro o di acciaio:		
I	semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	non forati		
	ex *a*) profilati a U, a I o ad H, di altezza:		
	1) inferiore a mm. 80	17 —	13,50
	2) di mm. 80 o più	17 —	13,50
	ex *b*) profilati Zorès	17 —	13,50
	ex *a*) ex *b*) forati	22 —	18,50
	c) Altri profilati:		
	non forati	17 —	13,50
	forati	22 —	18,50
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:		
A	semplicemente laminati a caldo anche decapati	20 —	16,50
C	placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
III	stagnati, di spessore:		
	b) inferiore a mm. 0,50:		
	superiore a mm. 0,35	20 —	16,50
	di mm. 0,35 o meno	18 —	14,50
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
A	lamiere dette «magnetiche»:		
I	aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	17,75	14 —
II	altre:		
	di spessore superiore a mm. 1	17,75	14 —
	di spessore di mm. 1 o meno	18,75	15 —
B	Altre lamiere:		
I	semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore:		
	a) di mm. 3 o più	17,75	14 —
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	17,75	14 —
	c) di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:		
	superiore a mm. 1	17,75	14 —
	di mm. 1 o meno	18,75	15 —
	d) inferiore a mm. 0,50	18,75	15 —

(1) Vedi note alla fine della tabella.

Numero e lettera della Nomenclatura C.E.C.A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Dazio sul valore % fino al 30-4-57	a decorrere dall' 1-5-57
II	semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore:		
	a) di mm. 3 o più	17,75	14 —
	b) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	17,75	14 —
	c) di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:		
	superiore a mm. 1	17,75	14 —
	di mm. 1 o meno	18,75	15 —
	d) inferiore a mm. 0,50	18,75	15 —
III	semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:		
	c) di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:		
	superiore a mm. 1	17,75	14 —
	di mm. 1 o meno	18,75	15 —
	d) inferiore a mm. 0,50	18,75	15 —
IV	semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	18,75	15 —
V	placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	c) stagnate, dello spessore:		
	1) di mm. 0,50 o più	18,75	15 —
	d) zincate o piombate	18,75	15 —
VI	altrimenti foggiate o lavorate:		
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	3) altre	20,75	17 —
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi:		
A	Acciai fini al carbonio:		
I	*b*) Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri:		
	2) Blumi, billette, bramme, bidoni	12,25	10,50
IV	Barre (compresa la vergella e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1) Vergella o bordione . . .	18 —	14,50
	2) 3) Barre	18 —	14,50
	4) Profilati:		
	non forati	18 —	14,50
	forati	19,25	18,50
VI	Lamiere:		
	a) semplicemente laminate a caldo, non decapate	18,75	15 —
	b) semplicemente laminate a caldo decapate . .	18,75	15 —
B	Acciai legati:		
I	*b*) Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri:		
	2) Blumi, billette, bramme e bidoni:		
	aa) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico (de décolletage) e per molle . . .	12,25	10,50
	12) altro, contenente nichelio nella misura di 1,6% o meno .	8 —	8 —
	superiore a 1,6% .	8 —	8 —
	bb) di acciaio rapido .	8 —	8 —
	cc) di acciaio inossidabile .	8 —	8 —
	dd) di acciaio per cuscinetti	8 —	8 —
	ee) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants) .	8 —	8 —
	ff) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	8 —	8 —
IV	Barre (compresa la vergella e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1) Vergella o bordione:		
	aa) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle . .	18 —	14,50
	12) altro, contenente nichelio nella misura: di 1,6% o meno . .	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	11 —	11 —

(1) Vedi note alla fine della tabella.

Numero e lettera della Nomenclatura C.E.C.A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Dazio sul valore %	
		fino al 30-4-57	a decorrere dall' 1-5-57
	bb) di acciaio rapido	11 —	11 —
	cc) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	dd) di acciaio per cuscinetti	11 —	11 —
	ee) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	ff) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	11 —	11 —
	2) 3) Barre:		
	aa) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle	18 —	14,50
	12) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	12 —	12 —
	bb) di acciaio rapido	11 —	11 —
	cc) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	dd) di acciaio per cuscinetti	11 —	11 —
	ee) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	ff) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	11 —	11 —
	4) Profilati:		
	non forati:		
	ex *aa*) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle	18 —	14,50
	12) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	12 —	12 —
	ex *bb*) di acciaio rapido	11 —	11 —
	ex *cc*) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	ex *dd*) di acciaio per cuscinetti	11	11
	ex *ee*) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	ex *ff*) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	11 —	11 —
	forati:		
	ex *aa*) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle	19,25	18,50
	12) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	14,50	14,50
	superiore a 1,6%	14 —	14 —
	ex *bb*) di acciaio rapido	12 —	12 —
	ex *cc*) di acciaio inossidabile	14 —	14 —
	ex *dd*) di acciaio per cuscinetti	13,50	13,50
	ex *ee*) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	13 —	13 —
	ex *ff*) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	13,50	13,50
VI	Lamiere:		
	a) Lamiere dette « magnetiche »:		
	1) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	18,75	15 —
	2) altre	18,75	15 —
	b) Altre lamiere:		
	2) semplicemente laminate a caldo e decapate:		
	aa) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle	18,75	15 —
	12) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	13 —	13 —
	bb) di acciaio rapido	12 —	12 —
	cc) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	dd) di acciaio per cuscinetti	11 —	11 —

(1) Vedi note alla fine della tabella.

Numero e lettera della Nomenclatura C.E.C.A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Dazio sul valore %	
		fino al 30-4-57	a decorrere dall' 1-5-57
	ee) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	ff) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	12 —	12 —
	3) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:		
	bb) inferiore a mm. 3:		
	11) di acciaio da costruzione:		
	111) automatico e per molle	18,75	15 —
	112) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	13 —	13 —
	12) di acciaio rapido	12 —	12 —
	13) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	14) di acciaio per cuscinetti	11 —	11 —
	15) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	16) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	12 —	12 —
	4) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	aa) di acciaio da costruzione:		
	11) automatico e per molle	18,75	15 —
	12) altro, contenente nichelio nella misura:		
	di 1,6% o meno	13 —	13 —
	superiore a 1,6%	13 —	13 —
	bb) di acciaio rapido	12 —	12 —
	cc) di acciaio inossidabile	13 —	13 —
	dd) di acciaio per cuscinetti	11 —	11 —
	ee) di acciaio resistente ad alte temperature e di acciaio per magneti (aimants)	11 —	11 —
	ff) di acciaio per utensili e di altri acciai legati	12 —	12 —
73.16	Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio, rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie e cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie:		
B	Controrotaie	17 —	14 —

NOTE (1)

Da n. 73.01 fino a 73.16. — Le concessioni sono accordate sulla base della Nomenclatura comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti di contingenti annuali fissati per ciascuno degli 11 gruppi seguenti:

a) ghise fosforose ed ematiti;

b) acciai comuni:
1) semilavorati (lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, sbozzi in rotoli per lamiere);
2) vergella, barre, profilati;
3) larghi piatti, lamiere e nastri;

c) acciai fini al carbonio ed acciai legati automatici (de dècollettage) e per molle:
1) semilavorati (lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, sbozzi in rotoli per lamiere);
2) vergella, barre, profilati;
3) larghi piatti, lamiere e nastri;

d) altri acciai legati:
1) semilavorati (lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, sbozzi in rotoli per lamiere);
2) vergella, barre, profilati;
3) larghi piatti, lamiere e nastri;

e) elementi di strade ferrate, di ferro e di acciaio.

Tali contingenti saranno utilizzati soltanto per l'importazione definitiva da paesi diversi da quelli della C.E.C.A. e saranno calcolati sulla base del 110 % della media dei quantitativi importati da tali paesi nel corso degli anni 1954-55, con esclusione dei quantitativi ammessi in temporanea importazione nello stesso periodo.

Ciascun contingente potrà essere suddiviso dal Governo italiano in quote parti trimestrali eguali. In tal caso nel corso di un trimestre sarà ammesso solo l'utilizzo degli eventuali residui della quota-parte del trimestre precedente. Non sarà ammesso l'utilizzo nel corso di un anno dei quantitativi non utilizzati nell'anno solare precedente.

Il Ministro per le finanze: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956.

Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, approvato con regio decreto 17 febbraio 1910;

Visti il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo approvati, rispettivamente, con decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917; regio decreto 5 gennaio 1928 e regio decreto 12 maggio 1939, n. 1595;

Visto il quarto elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici pubblicato con decreto Ministeriale 3 luglio 1952, n. 1929;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dai quali risulta che contro il detto elenco sono state presentate le seguenti opposizioni:

in data 15 e 16 ottobre 1952 da parte dei comuni di Norma e di Cori, perchè le acque delle sorgenti «La Fota» sono da essi e dal comune di Carpineto derivate a scopo potabile e pertanto, poichè l'utilizzazione è di interesse pubblico, non vi è, a loro avviso, nessuna ragione che possa giustificare la dichiarazione di acqua pubblica;

Ritenuto che le acque delle sorgenti «La Fota», sono già utilizzate a scopo di pubblico generale interesse, quale è quello dell'approvvigionamento idrico dei tre comuni di Norma, Cori e Carpineto e che per ciò stesso, sono insiti in esse i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che inducono ad adottare, nei confronti delle sorgenti medesime, il provvedimento dichiarativo di acque pubbliche;

che, peraltro, tale provvedimento non pregiudica la suindicata utilizzazione in atto;

Considerato che, pertanto, le accennate opposizioni sono da ritenersi prive di fondamento giuridico e di fatto e quindi da respingere;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 20 gennaio 1956, con voto n. 42;

Visti il succitato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui sopra, è approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1956
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 120

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
153 *bis*	Bacino del fosso Cupino	Tirreno	Bracciano, Cerveteri, Roma	Dalla confluenza del fosso Tavolato col Cecio per km. 1,500 a monte compresa la sorgente Regina. Il tratto dalla foce a km. 4,500 a monte della confluenza tra i circondari di Roma e Civitavecchia è stato iscritto nell'elenco delle acque pubbliche al n. 153
211 *bis*	Fosso Valle Muta	Casini	Castelnuovo di Porto	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei rami in cui si divide sfocia in sinistra del fosso dei Casini all'altezza del km. 12,850 della via Tiberina, a m. 625 a monte della strada
344 *bis*	Sorgenti La Nocchia	Fosso di Santa Maria Illuminata	Vivaro Romano	Tutte le manifestazioni sorgive sgorgano in sinistra del fosso Santa Maria Illuminata in prossimità della strada Vallinfreda Vivaro Romano a circa 800 metri a ovest di Vivaro Romano

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
383 *bis*	Collettore sotterraneo Demanio III Zat	Fosso Acqua Acetosa	Guidonia Montecelio	Dalla foce fino alle sorgenti Cardarelle raccoglie le acque di scolo dell'aeroporto di Guidonia ed è incrementato dalle sorgenti Cardarelle sgorganti a sud dell'aeroporto stesso
393	Sorgenti Mola Vecchia	Fosso del Pisciarello	Licenza	Tutte le manifestazioni sorgive sfociano in destra del fosso Pisciarello a circa km. 2 a monte dell'abitato di Licenza. Le sorgenti sono attualmente utilizzate per lo approvvigionamento idrico dei comuni di Licenza e Mandela
467 *ter*	Sorgenti San Leonardo e Sforza Cesarini	Lago di Castel Gandolfo	Albano, Castel Gandolfo	Tutte le manifestazioni sorgive sfociano dalle pendici est del cratere vulcanico del lago di Albano. Le sorgenti San Leonardo sono utilizzate per l'approvvigionamento idrico del comune di Castel Gandolfo
475 *bis*	Fosso Selcetta	Fosso Perna	Roma	Dallo sbocco alle origini, ha le origini sotto il versante orientale della strada Laurentina al km. 13 circa
498 *bis*	Fosso dei Tinozzi e Camele	Fosso del Quinto	Nettuno	Dallo sbocco alle origini, sbocca in destra del fosso della Mola o del Quinto a circa km. 0,700 a monte dell'abitato di Nettuno
531 *bis*	Sorgenti La Fota	Fosso Valle della Fota	Carpineto Romano	Tutte le manifestazioni sorgive sgorgano in sinistra del fosso della Fota a circa km. 7 a monte della confluenza tra il fosso della Fota e il fosso della Valle

Roma, addì 15 maggio 1956

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(3058)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1955.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato non di ruolo in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo registro n. 97 Presidenza, foglio n. 322, con il quale venne determinato in centoquarantuno unità il contingente del personale salariato temporaneo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1954-1955;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1924, n. 2114, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di confermare detto contingente per l'esercizio finanziario 1955-1956;

Decreta:

Il contingente del personale salariato non di ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, viene confermato per l'esercizio finanziario 1955-1956, in centoquarantuno unità, delle quali il 20 % può essere classificato nella 1ª categoria.

La spesa relativa farà carico al competente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-1956.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 106

(3357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1955.

Variante del contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e foreste dal 1° aprile 1956.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA DIFESA
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 30 giugno 1954, n. 549, relativa alla riforma dei Depositi dei cavalli stalloni, con il quale è stato disposto la soppressione dei Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa-Esercito ed il passaggio al Ministero dell'agricoltura e foreste del personale civile non di ruolo in servizio presso i dismessi Centri nello stato di diritto in cui si trovava alla data di entrata in vigore della legge;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1956 al registro n. 1, foglio n. 302, con il quale è stato determinato per l'esercizio 1955-56 il contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e foreste in complessive centottantotto unità, di cui ventiquattro ascritte alla 1ª categoria;

Considerato che il Ministero della difesa-Esercito con proprio decreto, in corso di perfezionamento, ha determinato per l'esercizio 1955-56 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in complessive 33.911 unità di cui il 30 % ascritte alla 1ª categoria;

Considerato che, in dipendenza del trasferimento del personale civile non di ruolo, appartenente ai soppressi Centri rifornimento quadrupedi del Ministero della difesa-Esercito, a quello dell'agricoltura e foreste, disposto coll'art. 8 della legge 30 giugno 1954, n. 549, deve farsi luogo all'aumento del contingente del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e foreste di centoquarantuno unità di cui sedici ascritte alla 1ª categoria ed alla contemporanea diminuzione di pari numero di unità dal contingente di detto personale del Ministero della difesa-Esercito;

Sulla proposta dei Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e foreste viene aumentato, a decorrere dal 1° aprile 1956 da centottantotto unità a trecentoventinove unità di cui quaranta ascritte alla 1ª categoria.

Art. 2.

Il contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero della difesa-Esercito viene, con pari decorrenza, ridotto da n. 33.911 unità a n. 33.770 unità di cui sedici ascritte alla 1ª categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1956
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 337. — PALADINI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquapendente, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Acquapendente, in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquapendente, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Acquapendente, in provincia di Viterbo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ago-

sto 1956 per i comuni di Acquapendente, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Acquapendente, in provincia di Viterbo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 96. — BENNATI

(3250)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Arlena di Castro, Cellere, Farnese, Gradoli, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Valentano, in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Arlena di Castro, Cellere, Farnese, Gradoli, Latera, Piansano, Tessennano e Valentano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Valentano, in provincia di Viterbo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Arlena di Castro, Cellere, Farnese, Gradoli, Latera, Piansano, Tessennano e Valentano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Valentano, in provincia di Viterbo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze; foglio n. 97. — BENNATI

(3249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gaballo Giuseppe, residente nel comune di Taviano, distretto notarile di Lecce, il 2 agosto 1956;

Corica Gaetano, residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, il 15 agosto 1956;

Abbate Giuseppe, residente nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso, il 20 agosto 1956;

Pasqualucci Filippo, residente nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro, il 24 agosto 1956;

Monti Lorenzino, residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, il 30 agosto 1956.

(3375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « botanica », presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è vacante la cattedra di « botanica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3376)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Enzo Novelli nato a Sabbioneta (Mantova) il 16 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Parma in data 21 dicembre 1948 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(3377)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità del dipendente personale impiegati ed agenti secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Roma, addì 30 giugno 1956

(3344)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di posto fonotelegrafico comunale

In data 31 agosto 1955, è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Siano di Catanzaro, in collegamento con l'Ufficio telegrafico centrale di Catanzaro mediante il circuito n. 6001/B.

(3330)

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 29 maggio 1955, è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Monterosso frazione del comune di Aci Sant'Antonio (Catania) in corrispondenza con l'Ufficio telegrafico del capoluogo di Aci Sant'Antonio mediante un doppino appositamente posato con cui è stato assegnato il numero distintivo 6081/B.

(3331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunciato lo smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato del Cons. 3,50 % (1906) n. 753080 per l'annua rendita di L. 3,50 a favore del Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 9 aprile 1956

Il direttore generale SCIPIONE

(1723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 13 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	—	624,85	624,875	624,75	624,81	624,83	624,81	624,81	—
$ Can.	635 —	—	636 —	636,125	635,45	635 —	636,25	635,25	635,25	—
Fr. Sv. lib.	145,80		145,80	145,81	145,75	145,80	145,805	145,805	145,80	—
Kr. D.	90,40	—	90,25	90,20	90,20	90,42	90,20	90,40	90,40	—
Kr. N.	87,42	—	87,28	87,22	87,30	87,42	87,21	87,41	87,41	—
Kr. Sv.	121,20	—	121 —	120,92	121 —	121,19	121 —	121,20	121,20	
Fol.	164,19	—	164,05	163,92	164,15	164,20	163,90	164,18	164,18	—
Fr. B.	12,57		12,555	12,575	12,55	12,57	12,54	12,57	12,57	—
Fr. Fr.	178,24		178,05	177,95	177,90	178,26	178,02	178,23	178,23	—
Fr. Sv. acc.	143,43	—	143,23	143,19	143,30	143,44	143,30	143,43	143,43	—
Lst.	1747,80	—	1744,50	1744,25	1744 —	1744 —	1744,25	1747,875	1747,875	—
Dm. occ.	149,65	—	149,48	149,41	149,35	149,65	149,43	149,65	149,65	—

Media dei titoli del 13 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,225
Id. 3,50 % 1902	56,70
Id. 5 % 1935	85,525
Redimibile 3,50 % 1934	77,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
Id. 5 % 1936	93,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,70
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1956

1 dollaro USA	624,835
1 dollaro Can.	636,187
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,20
1 Kr. Norv.	87,215
1 Kr. Sv.	120,96
1 Fol.	163,91
1 Fr. bel.	12,542
100 Fr. Fr.	177,985
1 Fr. Sv. acc.	143,245
1 Lst.	1744,25
1 Marco ger.	149,42

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a una cattedra di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Firenze (gruppo A, grado 7°) e a una cattedra di storia dell'arte e bibliotecario presso l'Accademia di belle arti di Napoli (gruppo A, grado 7°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 gennaio 1950, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) un concorso per la cattedra di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Firenze (gruppo *A*, grado 7°);

b) un concorso per la cattedra di storia dell'arte e bibliotecario presso l'Accademia di belle arti di Napoli (gruppo *A*, grado 7°).

Art. 2.

Per poter partecipare ai concorsi gli aspiranti alla data del presente decreto devono aver compiuto il 21° anno di età e non aver oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni quarantaquattro per le vedove dei caduti in guerra;

3) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di 40 anni di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi ai concorsi, in deroga al limite di età di anni quaranta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di 40 anni di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 200, pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi), entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

A) I concorrenti inclusi nella terna di cui al successivo art. 8, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima i seguenti documenti, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita):

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 16° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B) I candidati dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla direzione generale e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per ciascun concorso la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Terminata la valutazione dei candidati, la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nelle terne secondo l'ordine di classificazione.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova triennale ai sensi del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Il vincitore del concorso che non accetta la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 39, foglio n. 22.

(3354)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1954, registro Tesoro n. 20, foglio n. 361, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 8 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro Tesoro n. 4, foglio n. 226; 30 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1955, registro Tesoro n. 9, foglio n. 84; 19 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1955, registro Tesoro n. 19, foglio n. 232; 29 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1956, registro Tesoro n. 1, foglio n. 38; 15 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1956, registro Tesoro n. 1, foglio n. 39, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione della detta Commissione;

Considerato che, con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, il direttore generale dott. Raffaele Garofalo è stato preposto alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, in sostituzione del direttore generale dott. Alfredo Roncuzzi;

Considerato pertanto che l'incarico di membro effettivo della Commissione anzidetta, rivestito dal direttore generale dott. Alfredo Roncuzzi, deve essere conferito al direttore generale dott. Raffaele Garofalo;

Decreta:

Il direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro dott. Raffaele Garofalo è nominato membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del direttore generale dott. Alfredo Roncuzzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1956

p. *Il Ministro*: MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1956
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 354. — PETROCELLI

(3334)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultato del concorso per titoli a quattro posti di aiuto direttore di 2ª classe (gruppo A, grado 8°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e *degli Istituti sperimentali talassografici.*

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 321, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 12 agosto 1955, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di aiuto direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici, di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1956, registro n. 1, foglio n. 116, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, relativa al concorso per titoli a quattro posti di aiuto direttore di 2ª classe, bandito con il decreto citato nelle premesse:

Polli dott. Silvio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1956
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 20.

(3333)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 68354 del 31 dicembre 1954, con cui, fra l'altro, fu bandito il concorso per titoli ed esami a ventotto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Visti e riconosciuta la regolarità dei verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso datati dal 22 luglio 1955 al 16 maggio 1956;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione col verbale del 16 maggio 1956;

Accertato che sono stati valutati i titoli di preferenza a parità di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44-46 e 53-55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei

1. Mussato Enrico	punti	62,765	su 100
2. Vezzoli Carlo	»	58,832	»
3. Grieco Carlo	»	58,477	»
4. Monchieri Valentino	»	56,887	»
5. Saldi Giammaria	»	56,514	»
6. Bagnaschi Franco	»	56,351	»
7. Castellotti Anselmo	»	55,843	»
8. Cossu Arturo	»	55,429	»
9. Bonassi Paolo	»	55,090	»
10. Bulferetti Camillo	»	55,018	»
11. Pontoglio Gian Battista	»	54,264	»
12. Buffoli Riccardo	»	53,831	»
13. Valcamonico Giuseppe	»	53,286	»
14. Panini Annibale	»	53,201	»
15. Rebugni Aldo	»	53,020	»
16. Bernardini Giandomenico	»	52,855	»
17. Porteri Maffeo	»	52,824	»
18. Nisticò Giuseppe	»	52,439	»
19. Rigamonti Alfio	»	52,370	»
20. Lazzaroni Gian Paolo	»	51,907	»
21. Magatelli Fernando	»	51,886	»
22. Marcoli Candido	»	51,595	»
23. Gigola Giovan Maria	»	51,538	»
24. Mazzocchi Giulio	»	51,505	»
25. Ventura Eros	»	51,396	»
26. Marcoli Giovanni	»	51,386	»
27. Benatti Giorgio	»	51,162	»

28. Marzollo Marco . . . . punti 51,027 su 100
29. Peri Battista . » 50,859 »
30. Petroboni Gian Battista . » 50,802 »
31. Paganuzzi Augusto » 50,795 »
32. Pezzola Giovanni » 50,778 »
33. Morino Lorenzo . » 50,680 »
34. Butturini Antonio » 50,486 »
35. Tronconi Ovidio » 50,389 »
36. Soldà Alessandro » 50,318 »
37. Tomasi Francesco » 50,205 »
38. Cemmi Girolamo » 49,965 »
39. Domeneghini Luigi » 49,911 »
40. Lotti Angelo » 49,861 »
41. Lazzaroni Carlo » 49,689 »
42. Mezzena Bruno » 49,457 »
43. Lonardi Roberto » 49,456 »
44. Gorni Giovanni » 49,322 »
45. Pizzetti Carlo » 49,299 »
46. Mastroeni Giovanni » 49,295 »
47. Gardini Lino » 49,287 »
48. Asteria Aniello » 49,216 »
49. Remedio Luigi » 49,143 »
50. Grazioli Oddone » 49,074 »
51. Poli Lorenzo » 49,032 »
52. Musiari Faliero » 49,011 »
53. Rossetto Antonio » 48,982 »
54. Barbaglio Dalmato » 48,924 »
55. Salvi Armando » 48,884 »
56. Peli Giordano » 48,847 »
57. Passuello Antonio » 48,837 »
58. Mazzotti Bernardino » 48,829 »
59. Vismara Clemente » 48,816 »
60. Curone Aldo » 48,711 »
61. Busani Luciano » 48,692 »
62. Pasini Sandro » 48,679 »
63. Stradiotti Giulio » 48,610 »
64. Giovaninetti Diego » 48,542 »
65. Iemmi Giuseppe » 48,515 »
66. Cannistrà Natale » 48,381 »
67. Bonardi Agostino » 48,346 »
68. Adami Isacco » 48,326 »
69. Pettoello Mario . » 48,266 »
70. Dinelli Carlo Alberto . . » 48,261 »
71. Bodini Mario » 48,191 »
72. Negri Renzo » 48,088 »
73. Luppi Ugo » 47,979 »
74. Cassinelli Carlo . » 47,970 »
75. Milani Aldo » 47,784 »
76. Mariani Renzo » 47,682 »
77. Panzi Eraldo » 47,655 »
78. Lera Gianfranco » 47,635 »
79. Allocchio Enrico » 47,551 »
80. Marcelli Marcello » 47,549 »
81. Micconi Virginio » 47,510 »
82. Tagliazucchi Alessandro » 47,506 »
83. Piacentini Giancarlo » 47,500 »
84. Raineri Alfredo » 47,465 »
85. Sandrini Gian Francesco » 47,445 »
86. Meli Paolo » 47,436 »
87. De Poli Bruno » 47,411 »
88. La Banca Cosmo » 47,400 »
89. Dompè Mariano » 47,380 »
90. Boianovich Giovanni » 47,321 »
91. Capiluppi Augusto » 47,314 »
92. Ferraresi Apostolo » 47,254 »
93. Caldonazzo Cesare » 47,252 »
94. Sighinolfi Luigi » 47,190 »
95. Ferrari William » 47,136 »
96. Castelli Renzo » 47,116 »
97. Passega Marco » 47,112 »
98. Fiore Sante » 47,075 »
99. Gatti Gregorio » 47,064 »
100. Cortese Carmelo » 47,005 »
101. Iotti Valerio » 46,958 »
102. Crusi Antonio » 46,947 »
103. Frazzini Giuseppe » 46,943 »
104. Angeli Atos » 46,929 »
105. Musso Angelo . . . » 46,828 »
106. Monti Luigi . . . » 46,739 »
107. Ricciardelli Giorgio . . . . » 46,736 »
108. Mazzocchi Alberto . . . . » 46,675 »
109. Ferretti Ezio . . . . . . » 46,666 »
110. Azzi Diego . . . . . punti 46,657 su 100
111. Pasini Francesco . . . . . » 46,629 »
112. Tomasi Iorio . . . . . » 46,611 »
113. Fraccaro Antonio . . . . . » 46,593 »
114. La Gorga Nicola . . . . . » 46,556 »
115. Lovotti Adalberto . . . . . » 46,524 »
116. Bordignon Angelo . . . . . » 46,503 »
117. Pamato Mario . . . . . » 46,365 »
118. Pansera Bruno . . . . . » 46,344 »
119. Fazio Rosario . . . . . . » 46,307 »
120. De Poli Mario . . . . . . » 46,263 »
121. Pietta Ignazio . . . . . » 46,239 »
122. Grandi Tullio . . . . » 46,222 »
123. Kliner Giovanni . . . . » 46,144 »
124. Biondo Antonino . . . . » 46,129 »
125. Loporcaro Giuseppe . . » 46,030 »
126. Alloisio Francesco . . » 46,000 »
127. Pezzi Giovanni . . . . . » 45,989 »
128. Imbriaco Francesco . . . » 45,953 »
129. Ercolani Oreste . . . » 45,884 »
130. Strazzulla Giuseppe . . » 45,812 »
131. Milani Pietro . . . . . » 45,808 »
132. Alberici Giancarlo . . . . » 45,795 »
133. Coreno Mariano . . . . » 45,752 »
134. Foppa Francesco . » 45,677 »
135. Politi Giorgio . . » 45,503 »
136. Faitini Battista . . » 45,488 »
137. Moglia Renato . » 45,439 »
138. Giozani Ennio . » 45,411 »
139. Persico Giulio . . » 45,349 »
140. Lavorato Alfonso . . » 45,331 »
141. Di Carlo Vincenzo » 45,319 »
142. Cipolletta Giuseppe » 45,311 »
143. Marchi Luigi » 45,301 »
144. Trovati Giovanni . . . . » 45,258 »
145. Boni Aldo . . . » 45,197 »
146. Luttelli Mario . » 45,063 »
147. Recaldini Vittorio . » 45,000 »
148. Bergamaschi Ugo . » 44,857 »
149. Chizzolini Giuseppe . » 44,792 »
150. Bianchi Mario » 44,732 »
151. Ferlini Antonio » 44,681 »
152. Bocchia Mario . » 44,595 »
153. Salvioni Eugenio » 44,576 »
154. Poli Cesare . » 44,573 »
155. Pezzola Bortolo . » 44,480 »
156. Izzi Massimiliano . . . » 44,385 »
157. Talamonti Adelchi . . . » 44,258 »
158. Braccini Emilio . . . . » 44,207 »
159. Rigamonti Francesco . . . . » 44,076 »
160. Greco Salvatore . . . . . » 44,068 »
161. Maggi Gianbattista . . . . » 44,067 »
162. Benuzzi Ettore . . . . . » 44,000 »
163. Caneti Franco . . . . . » 43,947 »
164. Catellani Armando . . . . . » 43,831 »
165. Borin Giuseppe . . . . . » 43,813 »
166. Fusco Camillo . . . . . » 43,754 »
167. Agliardi Manlio . . . . . » 43,495 »
168. Grandi Rino . . . . . » 43,409 »
169. Codignola Amedeo . . . . » 43,397 »
170. Lombardo Vincenzo . . . . » 43,331 »
171. Cazzaniga Franco . . . . » 43,166 »
172. Modaffari Vincenzo . . . . » 43,160 »
173. Stoppini Giovanni . . . . . » 43,105 »
174. Guastalla Orlando . . . . . » 43,086 »
175. Benazzi Sanzio . . . . . » 42,977 »
176. Rossi Pietro . . . . . » 42,961 »
177. Piccolboni Giuseppe . . . . . » 42,898 »
178. Martani Bruno . . . . . » 42,862 »
179. Antonioni Antonio . . . . . » 42,809 »
180. Lo Russo Antonio . . . . . » 42,722 »
181. Savani Bruno . . . . . » 42,697 »
182. Tellarini Ennio . . . . . » 42,450 »
183. Campagnoli Ondino . . . . . » 42,429 »
184. Uggeri Stefano . . . . . » 42,363 »
185. Virdia Pietro . . . . . » 42,276 »
186. Torregiani Angelo . . . . . » 42,157 »
187. Cortelazzi Duilio . . . . . » 42,072 »
188. La Bella Guido . . . . . » 41,943 »
189. Rampo Luigi . . . . . » 41,808 »
190. Rossi Giovan Maria . . . . . » 41,771 »

191. Flammia Marciano	punti 41,632 su 100	
192. Valente Sergio	» 41,545	»
193. Bonanoni Luigi	» 41,545	»
194. Ferrari Lucio	» 41,509	»
195. Bignani Gianfranco	» 41,463	»
196. Zaldini Domenico	» 41,336	»
197. Brizzi Albertelli Aldo	» 41,197	»
198. De Giuli Giancarlo	» 41,187	»
199. Vantini Angelo	» 41,110	»
200. Venco Sergio	» 41,000	»
201. Marchesini Alfonso	» 40,905	»
202. D'Angelo Antonino	» 40,750	»
203. Zocchia Giuseppe	» 40,633	»
204. Aldinucci Livio	» 40,594	»
205. Compiani Alessandro	» 40,538	»
206. Calafiore Francesco	» 40,288	»
207. Savini Carlo Alberto	» 40,135	»
208. Spalla Pietro	» 39,822	»
209. Natali Eolo	» 39,487	»
210. La Salvia Vito	» 39,045	»
211. Benecchi Dante	» 37,348	»

Art. 2.

La graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicata, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni o consorzi interessati.

Art. 3.

Con separato provvedimento si farà luogo alla dichiarazione dei candidati vincitori.

Brescia, addì 11 giugno 1956

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio n. 68354 in data 31 dicembre 1954, per ventotto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che sono state osservate le norme sulla precedenza a parità di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44-46 e 53-55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine della graduatoria, vincitori della condotta medica del Comune o Consorzio a fianco di ciascuno indicata:

1) - 1) Mussato Enricò: Rovato (1ª condotta);
2) - 2) Vezzoli Carlo: Cologne;
3) - 3) Grieco Carlo: Palazzola sull'Oglio (3ª condotta);
4) 4) Monchieri Valentino: Gavardo, meno frazione Sopraponte;
5) 5) Saldi Giammaria: Castenedolo (1ª condotta);
6) 6) Bagnaschi Franco: Gambara;
7) 8) Cossu Arturo: Verolanuova (1ª condotta);
8) - 9) Bonassi Paolo: Leno (2ª condotta);
9) 10) Bulferetti Camillo: Berzo Demo-Paisco Loveno (consorzio);
10) 11) Pontoglio G. Battista: Offlaga;
11) 13) Valcamonico Giuseppe: Orzivecchi;
12) 14) Panini Annibale: Leno (3ª condotta);
13) 15) Rebughi Aldo: Edolo frazione Mù e comuni di Incudine e Monno (consorzio);
14) 16) Bernardini Gian Domenico: Monte Isola;
15) 17) Porteri Maffeo: Marcheno;
16) 18) Nisticò Giuseppe: Montirone;
17) 19) Rigamonti Alfio: Acquafredda-Visano (consorzio);
18) 20) Lazzaroni Gian Paolo: Castelcovati;
19) 22) Marcoli Candido: Cigole;
20) 23) Gigola Giovanni Maria: Casto-Lodrino-Mura (consorzio);
21) 24) Mazzocchi Giulio: Monticelli Brusati;
22) 27) Benatti Giorgio: Bagolino;
23) 29) Peri Battista: Agnosine;
24) 30) Petroboni Gian Battista: Pezzaze, Irma e frazione Pezzoro di Tavernole (consorzio);
25) 32) Pezzola Giovanni: Lozio;
26) 34) Butturini Antonio: Bione;
27) 37) Tomasi Francesco: Pertica Bassa;
28) 39) Domenighini Luigi: Polaveno-Brione (consorzio).

Ai concorrenti dott. Castellotti Anselmo, Buffoli Riccardo, Magatelli Fernando, Ventura Eros, Marcoli Giovanni, Marzollo Marco, Paganuzzi Augusto, Morino Lorenzo, Tronconi Ovidio, Soldà Alessandro e Cemmi Girolamo, che occupano, rispettivamente, il 7°, il 12°, il 21°, il 25°, il 26°, il 28°, il 31°, il 33°, il 35°, il 36° e il 38° posto, non vengono assegnate condotte perchè quelle dagli stessi indicate sono state conferite a concorrenti che li precedono nella graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni e Consorzi interessati.

Brescia, addì 11 giugno 1956

Il prefetto: TEMPERINI

(3394)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.